

## LINEE GUIDA RETE DI RISERVE:

### VERSO UNA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA L.P. 11/2007

#### La Commissione Tutela Ambiente Montano della SAT ha esaminato

la bozza di Linee Guida presentate in Cabina di Regia in data 20.12.2011 con l'obiettivo dichiarato di arrivare ad una revisione della legge 11 nei punti riguardanti in particolare le Reti di Riserve (RR), i Parchi Naturali Locali (PNL) (art 48) e i parchi fluviali.

Va preliminarmente ricordato che la SAT nel 2007 aveva formulato osservazioni molto precise a riguardo della proposta di legge sul governo del territorio; in quel Documento ben cinque facciate erano dedicate alle aree protette ed una in particolare era specificatamente attinente l'articolo 48, definito generico nella formulazione e discutibile nella sostanza (*cfr. documento di Osservazioni allegato al n. 1*).

Dal Documento di "Osservazioni SAT in merito alla proposta di legge Governo del territorio forestale e montano ... ex DL 190 del 2007" – si ripropone la lettura del Paragrafo "Considerazioni Generali"

*"Nelle finalità della legge deve essere stabilita una **chiara gerarchia fra le funzioni delle aree protette**, che deve vedere al primo posto la conservazione della natura, di alcuni paesaggi naturali e tradizionali, degli ambienti e della biodiversità, per il godimento delle generazioni attuali e future. La valorizzazione è un elemento importante della politica delle aree protette, che deve creare consapevolezza e apprezzamento per i valori protetti: la valorizzazione, intesa in chiave turistico-ricreativa, deve essere subordinata all'esigenza di conservazione e mantenimento delle caratteristiche naturali.*

*Il richiamo all'integrazione fra uomo e natura non deve essere un compromesso nei confronti della preminente esigenza di conservazione, ma **integrare la conservazione degli ambienti naturali con quelli di utilizzo estensivo e tradizionale**, sorti nel corso dei secoli di utilizzo delle risorse naturali da parte dell'uomo.*

*Il richiamo all'uso sociale dei beni ambientali appare oggi insufficiente rispetto alla primaria **esigenza di mantenimento e conservazione, che deve essere prioritaria**, in funzione di permettere il loro godimento anche alle generazioni future. L'utilizzo dei beni ambientali deve essere limitato ad un **uso strettamente sostenibile**, subordinato alla loro conservazione e miglioramento. Per questo è però necessario un ruolo forte delle aree protette, nelle **quali devono essere sperimentate politiche di conservazione e di gestione territoriale**, finalizzate alla loro conservazione e al miglioramento del loro stato, mettendo a disposizione **risorse sufficienti per questo scopo**.*

*In un'area in cui il paesaggio e l'ambiente naturale costituiscono una delle risorse più importanti, una seria politica di conservazione e una presenza vitale e forte delle aree protette diventa un indicatore della coerenza della politica territoriale e ambientale".*

Recentemente, in data 16 gennaio 2011 si è svolta una riunione della Commissione TAM monotematica, dedicata alla "Rete delle Aree Protette" che ha visto come relatore il dott. Claudio Ferrari. Successivamente la Commissione ha affrontato collegialmente l'argomento ed al termine del confronto è in grado di presentare le

## Osservazioni alle “Linee Guida Rete di Riserve”

che punto per punto vengono di seguito illustrate.

### B. Alcune condizioni preliminari...

La Commissione TAM accoglie molto positivamente l'introduzione nella Linee Guida della prevalenza del “*criterio di coerenza ecologica sulla coerenza amministrativa (es. Avio con Baldo)*” nel processo di costituzione della Rete di Riserve.

Ritiene tuttavia illogico e contraddittorio con il principio della superiorità del criterio di coerenza ecologica su quella amministrativa sopra citato, prevedere che le Reti di Riserve possano “*costituirsi anche a prescindere dall'individuazione dei corridoi ecologici, per ragioni di funzionalità gestionale/amministrativa*”. Infatti, secondo la Commissione, la stessa parola **rete** (= insieme di linee reali o ideali che si intersecano formando un intreccio) implica l'esistenza di una connettività ecologica garantita esclusivamente dalla presenza dei cosiddetti “*corridoi ecologici*”, individuati dal Piano di gestione cui spetterà definire anche gli eventuali vincoli, come più avanti specificato.

Una Rete di Riserve priva di collegamenti fra aree protette perde completamente il proprio valore ecologico per limitarsi ad un mero accordo fra amministrazioni comunali unite nella promozione prevalentemente turistica del loro territorio. L'individuazione di nuovi corridoi ecologici può diventare un'opportunità per mettere in connessione aree poste su comuni diversi ed essere quindi una spinta per coinvolgere nuove amministrazioni comunali all'interno delle RR.

### C. ... e tre principi guida del processo istitutivo

Nulla da eccepire sui principi guida del processo istitutivo delle Reti di Riserve, in quanto la Commissione TAM concorda sul principio di **integrazione** e su quello della **partecipazione**, importanti per costruire solide basi di qualsiasi processo costitutivo che parta “dal basso”.

Rimane tuttavia qualche perplessità sul principio di **sobrietà**: compatibilmente con l'effettiva futura disponibilità di fondi derivanti dalle politiche finanziarie della Provincia, sarà fondamentale individuare un responsabile amministrativo esterno alle amministrazioni comunali coinvolte cui affidare operativamente la gestione della Rete di Riserve ad un livello sovracomunale.

### D. Le tappe

Ai punti a., b. c. e d. del documento di Linee Guida sono elencate le tappe del *lungo percorso* di costituzione della Rete di Riserve, dal progetto di attuazione al piano di gestione.

Al punto e. si specifica che “*lungo questo percorso la Provincia, oltre a garantire l'appoggio delle proprie strutture tecniche, deve essere in grado di esercitare un'azione di forte impulso, di preciso indirizzo e di controllo, anche tramite la Cabina di regia delle aree protette e il Comitato scientifico. Un'azione propositiva e di supporto tecnico può inoltre essere assicurata attraverso il Coordinamento delle aree protette.*”

La frase di apertura *“lungo questo percorso”* può indurre ad una interpretazione erronea secondo la quale il ruolo di regia della PAT sia svolto per così dire *“a tempo determinato”* e limitato alle sole fasi costitutive della Rete di Riserve.

A parere della Commissione TAM deve invece essere ben chiaro che il ruolo fondamentale di *impulso, di preciso indirizzo e di controllo* della Provincia non debba né possa esaurirsi al culmine del percorso con la redazione del Piano di Gestione, ma debba necessariamente proseguire anche nel futuro.

A maggior ragione, il principio della reversibilità dell'Accordo di Programma, può e deve essere fatto valere anche dalla stessa PAT per sciogliere reti le cui amministrazioni comunali non rispettassero il Piano di Gestione.

### **E. Le linee guida dei piani di gestione**

Nel documento di Linee Guida è specificato che *“per la redazione dei Piani di gestione la Provincia dovrà definire nel corso del 2012 delle specifiche e dettagliate linee guida”*, tuttavia nel corso delle precedenti riunioni del gruppo di lavoro costituito all'interno della Cabina di Regia sono emerse alcune linee operative di cui si potrà tenere conto nei Piani in corso di elaborazione.

La TAM richiama l'attenzione sul seguente punto del documento di *“Linee Guida”*, che recita quanto segue: *“i Pdg possono individuare **“ambiti territoriali di pregio”**, estranei alle aa.pp., caratterizzati da valori paesaggistici e naturalistici di particolare interesse. Ad essi non si associa necessariamente alcuna misura vincolistica, quanto piuttosto l'opportunità di finanziare interventi di tutela attiva purché siano in connessione con la tutela dei valori inclusi nelle riserve”*.

Partendo dal presupposto che a parità di valore naturalistico debba corrispondere pari tutela indipendentemente dal trovarsi dentro o fuori delle aree protette, la Commissione TAM ritiene che non abbia alcun senso individuare **ambiti territoriali di pregio** (del tutto ascrivibili per valore naturalistico a habitat di importanza comunitaria, SIC e/o ZPS) senza prevedere alcun tipo di tutela o alcuna misura di gestione per garantirne una corretta conservazione.

La Commissione propone quindi che il Piano di Gestione classifichi il territorio incluso nella Rete di Riserve ma estraneo alle aree protette (SIC-ZPS) come di seguito:

- *“ambiti territoriali di pregio”*: caratterizzati da valori paesaggistici e naturalistici di particolare interesse e quindi del tutto assimilabili ad aree SIC/ZPS, per i quali lo stesso Piano di Gestione potrà valutare le opportune misure di conservazione ed eventuali interventi di tutela attiva;
- *“corridoi ecologici”*, funzionali alla conservazione delle specie e degli habitat presenti all'interno delle aree protette già istituite, a cui siano associate le stesse misure vincolistiche previste dalla Direttiva 92/43/CEE *“Habitat”*, nonché le stesse opportunità di finanziamento di interventi di tutela attiva.
- altri territori non interessanti dal punto di vista naturalistico, per i quali non siano previsti né ulteriori vincoli, né opportunità di finanziamento.

### **F. RR e pianificazione locale**

E' noto che il gruppo di lavoro attivato dalla Cabina di Regia, in merito all'eventuale trasposizione urbanistica delle Reti di Riserve, si è espresso a sfavore, sulla base del principio che la Rete di Riserve debba assolutamente mantenere le sue caratteristiche di **volontarietà** e

**reversibilità**, requisiti che stanno alla base del successo presso le Amministrazioni locali, proprio perché allontana la Rete di Riserve dall'idea stereotipata di Parco (imposto e irreversibile).

Al momento, secondo il gruppo di lavoro, risulterebbe impossibile pensare di porre vincoli ambientali alle aree di “corridoio ecologico” e quindi in questa fase la Rete di Riserve è un'operazione culturale.

Sotto questo primo profilo la TAM ha subito espresso forte criticità, nella convinzione che la Rete di Riserve debba avere una garanzia urbanistica almeno per un arco di tempo limitato, e che la delega *in bianco* alle amministrazioni locali vada evitata, sia per la realistica difficoltà delle stesse di gestire correttamente un'area protetta nonché di esercitare adeguato controllo sul territorio, sia per il rischio di essere piegate a strumenti di sola promozione turistica.

In secondo luogo, “*se – come recita il documento di Linee Guida - la Rete di Riserve è un modo diverso di gestire (in rete e attraverso la delega alle amministrazioni locali) aree protette già esistenti, oggi gestite singolarmente e dal centro, sulla base di un Accordo di programma di durata limitata,*” la TAM individua proprio nella durata a scadenza triennale uno dei punti deboli delle Reti di Riserve. Fermo restando il principio di reversibilità, è necessario che eventuali “marce indietro” da parte delle Amministrazioni locali, con Reti di Riserve già in essere, debbano essere obbligatoriamente giustificate (a livello tecnico ed economico) e comunicate alla collettività. Deve essere inoltre ben chiaro che l'esercizio della reversibilità è possibile da ambo le parti, per cui la stessa PAT potrebbe sciogliere la RR qualora un comune non si dimostrasse in grado di gestire l'area protetta.

La Commissione TAM ribadisce la necessità di una **forte capacità di controllo** e di **indirizzo** da parte di un ente terzo, in grado di garantire il rispetto delle norme e garantire un corretto sviluppo delle aree protette.

Per i punti sopra esposti, diventa quindi fondamentale puntare a **piani di gestione** in grado di fornire linee guida chiare e **non interpretabili**.

Con riferimento a quanto sopra esposto in merito al fondamentale ruolo dei corridoi ecologici nonché alla necessità di prevedere un sistema di conservazione e gestione di tali ambiti, la TAM propone di **eliminare** dal documento di linee guida i seguenti due punti:

- *in quanto eventuali, i corridoi ecologici non risultano in alcun modo indispensabili alla costituzione di una Rete di Riserve;*
- *l'individuazione cartografica dei corridoi non si traduce in alcun modo in un vincolo urbanistico o giuridico; pertanto si limiterà ad essere stimolo per buone pratiche e azioni di tutela attiva e per la sensibilizzazione di Amministratori e tecnici che ne potranno responsabilmente tener conto nella programmazione dei propri interventi.*

#### **G. : verso il Parco naturale locale**

Le Linee Guida oggetto di esame esplicitano che “ *rispetto alla rete di riserve, l'ottenimento del titolo di Parco naturale dovrebbe presupporre, secondo il Gruppo di lavoro, un salto di qualità' richiedendo:*

- **unitarietà' territoriale** definita a livello urbanistico;

- una **scelta di lungo termine** a seguito di una decisione, volontaria e consapevole, della comunità locale che può trovare espressione nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica e in particolare nel Piano territoriale della Comunità.

A parere della Commissione TAM, la garanzia dell'*unitarietà territoriale* e dell'*introduzione negli strumenti di pianificazione urbanistica*, non annullano il rischio di snaturare la definizione di Parco. Un Parco Naturale non è solo un'area con confini definiti, riconosciuti a livello di PRG e di lunga durata; un Parco Naturale nasce soprattutto per la tutela dell'ambiente naturale che vi è incluso, degli elementi botanici e faunistici che vi si trovano o vi transitano, degli habitat seminaturali frutto di un intervento antropico "sostenibile" e non contrastante con i primari obiettivi di conservazione. Un'area dove promuovere la ricerca in ambito ecologico e ambientale, nonché la cultura e la fruizione sostenibile da parte di terzi.

Se ne conclude quindi che in aggiunta ai due criteri sopra elencati dal gruppo di lavoro debba necessariamente aggiungersene **un terzo, ovvero l'introduzione di regole, riconducibili alle misure previste per i Parchi Naturali Provinciali nella L.P. 11**, che garantiscano la conservazione nel tempo dei valori che hanno portato all'istituzione del Parco stesso. Questo al fine di evitare l'istituzione di Parchi di serie A e di serie B, che nel medio-lungo periodo potrebbe avere un effetto boomerang sui parchi già istituiti. E' paradossale infatti che mezzo Trentino diventi "sulla carta" Parco Naturale senza però che ci sia un livello di tutela adeguato (vincoli e controlli sul territorio). I turisti non impiegheranno molto tempo a capirlo...

Per quanto concerne la questione specifica dell'individuazione territoriale, la Commissione TAM propone le seguenti modifiche a quanto elencato nelle Linee guida:

- se è condivisibile che la matrice territoriale non debba necessariamente corrispondere ai corridoi ecologici della RR, deve essere però chiaro che **debba obbligatoriamente includere le aree naturalistiche di pregio**;
- per quanto concerne la **zonizzazione**: si propone che la cosiddetta **zona A**, oltre ai siti Natura 2000 debba includere le aree naturalistiche di particolare pregio nonché i corridoi ecologici individuati nello studio preliminare al Piano di Gestione e attualmente non compresi in alcuna area protetta Natura 2000.
- deve inoltre essere molto chiaro che al verificarsi di condizioni nettamente contrarie agli obiettivi di conservazione propri del Parco (nuovi insediamenti turistici, pesanti infrastrutturazioni del territorio, ecc.) tale riconoscimento potrà essere revocato.

### **Parchi locali, parchi fluviali, geoparchi**

La Commissione TAM ritiene che una eccessiva varietà di tipologie di "Parco" sia da evitare. Se la definizione di Parco Naturale, con i dovuti vincoli, può funzionare per ampi ambiti con caratteristiche ambientali di eccellenza quali i potenziali Parchi Naturali Locali previsti dalla legge, altrettanto non si può dire dei Parchi Fluviali.

I nostri corsi d'acqua, oggetto nei secoli di rettificazioni, arginature, regimentazioni e, da ultimo, modifiche e prelievi per scopi idroelettrici, sono ben lungi dal rappresentare ambienti "naturali" degni del nome di *parco* se non per tratti ben definiti e facilmente individuabili che, per svariati motivi hanno conservato eccezionali condizioni di naturalità (es. forra del Limarò).

Questi sono ambienti di elevata importanza ecologica attualmente privi di tutela, frammentati e interrotti da aree più o meno urbanizzate che difficilmente acconsentiranno ad essere incluse nell'area a Parco.

Si propone di evitare l'individuazione di una nuova variante di Parco, ed invece di implementare la rete di SIC e ZPS della P.A.T. andando ad includere questi delicati ambienti fluviali in nuovi

SIC, che ne garantiscano la tutela. I vari SIC dislocati lungo il corso del fiume potranno entrare in rete attraverso l'istituzione della Rete di Riserve.

Per quanto riguarda i geoparchi, bisogna mettere a fuoco le finalità sottostanti alla loro istituzione. Infatti se ai fini di tutela del patrimonio geologico si ritengono valide e sufficienti le norme previste dal PUP (invarianti) e se viene assicurata una sana gestione vincolistica che impedisca trasformazioni impattanti del territorio, viene meno la necessità di questa tipologia di parco. Anche la ricerca scientifica e l'educazione ambientale possono essere garantite allo stato attuale. Se invece l'istituzione del geoparco va verso anche altre finalità (promozione sociale, turistica ed in definitiva economica) le amministrazioni pubbliche devono avviare una fase di concertazione e di partecipazione su larga scala, aprendo un percorso articolato che individui l'ipotesi di geoparco a partire dall'ambito della Rete di Riserve. Con questo iter e tenendo conto che l'istituzione con l'attribuzione del Marchio di geoparco è decisa da una commissione internazionale, non se ne ritiene necessaria l'introduzione dentro una legge provinciale, se non per conoscenza.

Per tutto quanto espresso su questa visione di Parco, secondo la Commissione TAM appare del tutto fuori luogo pensare all'istituzione di Parchi agricoli (quale ad esempio la proposta formulata per tutelare le poche aree tutt'ora coltivate frammiste agli ambiti urbani della Busa di Riva del Garda, Arco e Torbole); sono questi ambiti in continua evoluzione urbanistica, per i quali è prevista la formula della **compensazione**, a parere della TAM inapplicabile in presenza di un Parco con confini ben definiti.

Per tutte le aree agricole provinciali andrebbero pensate delle linee di gestione "naturalistica" (es: mantenimento dei terrazzamenti, tutela dei mantelli, riduzione dei diserbanti, ecc.), finanziabili ad hoc dal Piano di Sviluppo Rurale, ma a prescindere dall'istituzione di parchi agricoli.

Se è intenzione della P.A.T: introdurre nuove tipologie di Parco oltre quelli Nazionali e Provinciali, per non correre il rischio di stravolgere l'idea stessa di *parco* che negli anni si è radicata nella cultura globale, si ritiene più adatto individuare diverse denominazioni delle aree.

### **La struttura organizzativa**

Pur condividendo la contrarietà ad un'eccessiva strutturazione, si ritiene che la conversione di una rete di Riserve in Parco Naturale Locale debba prevedere l'istituzione di una struttura, seppur minima, ma funzionale ad una corretta **gestione e controllo** dell'area.

### **Il profilo promozionale**

Come per l'individuazione delle Reti di Riserve, si vuole sottolineare l'assoluta precedenza del criterio naturalistico e didattico su quello turistico. Questo concetto non è nuovo per la SAT ed in proposito si ripropone la lettura di alcune righe tratte dal documento di Osservazioni al PUP redatto nel 2007:

*"Prendiamo anche spunto per chiedere che sia chiarita l'antinomia tutela e valorizzazione. Tali parole appaiono sempre accoppiate quando si parla di beni ambientali. Non vorremmo che sfuggisse la constatazione che i due termini sono a volte in forte contrasto nell'accezione che ad essi si dà. Nello stesso tempo vorremmo chiarire che cultura del territorio significa anche capire come la tutela di un bene ambientale sia spesso negli effetti pratici un investimento per il futuro, scontando magari nell'immediato una perdita nel valore d'uso. Ma dobbiamo scommettere sul futuro delle nuove generazioni".*

*"L'educazione e l'istruzione come pure la ricerca nel settore alpino contribuiscono a creare e a rafforzare non solo la coscienza per le particolarità dell'ambiente alpino e del suo rapporto con altri ambienti, bensì anche per la sua*

*conservazione. In tal senso un ruolo particolare è rivestito dalla diffusione delle conoscenze relative alle strutture sociali e culturali, l'applicazione dei valori di solidarietà e di appartenenza democratica ai processi politici concernenti l'area alpina nonché la diffusione del principio della tutela delle minoranze come esempio di soluzione pacifica dei conflitti.' (Manifesto delle Alpi)."*

### **Controllo e vigilanza**

Sia per la Rete di Riserve che per gli eventuali Parchi locali appare ineludibile la necessità di prevedere e garantire un reale ed efficiente servizio di vigilanza, attraverso la formalizzazione di un preciso ed accurato piano di vigilanza (settimanale) e la definizione precisa degli operatori che se ne faranno carico (Stazioni forestali territorialmente competenti). Nel caso in cui le Stazioni forestali non fossero in grado – per carenza di personale – di garantire tale piano di vigilanza è necessario pensare ad un loro potenziamento o ad altre soluzioni.

Trento, 8 febbraio 2012

COMMISSIONE TUTALE AMBIENTE MONTANO

La Presidente  
Anna Facchini